(N. 378)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PALERMO, SMITH, FIORE e VALENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1954

Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a rimediare alla dolorosa ed ingiusta situazione di un esiguo numero di benemeriti ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati in servizio durante la guerra o ancora in precedenza e trattenuti dopo la cessazione delle ostilità.

Questi militari hanno trascorso sotto le armi lunghi periodi della esistenza, prestando per intero la propria attività ed abbandonando necessariamente per lungo tempo l'attività professionale della vita civile. Tale abbandono ha significato e significa in pratica per essi rinuncia a considerevoli vantaggi di carriera o di sistemazione e grande difficoltà a reinserirsi, all'atto del congedamento, nella normale attività lavorativa, tenuto conto anche della grave situazione del Paese e della disoccupazione dilagante.

In base alle vigenti disposizioni, agli ufficiali di complemento ed ai sottufficiali non in carriera continuativa, richiamati in servizio e trattenuti dopo la fine delle ostilità, vengono corrisposti, all'atto del congedamento, gli emolumenti di settantacinque giorni di licenza, esclusa l'indennità di presenza, qualora abbiano un minimo di due anni consecutivi di richiamo o di trattenimento in servizio e di solo trenta giorni quando il servizio prestato sia inferiore ai due anni, ma superiore ai sei mesi.

Il regio decreto-legge 2411 del 30 dicembre 1937 già riconosce agli ufficiali di complemento e della riserva ed ai sottufficiali in carriera continuativa il diritto al normale trattamento di quiescenza al compimento del ventesimo anno di effettivo servizio valutabile in pensione. Esso, però, esclude dal beneficio una categoria di militari, seppur ristretta, ugualmente degna, giacchè stabilisce all'articolo 1 che non devono considerarsi « utili ai fini della pensione i servizi resi a domanda o con il consenso degli interessati e in ogni caso quelli non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato de-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

gli ufficiali, salvo che si tratti di servizi prestati volontariamente in unità mobilitata in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale ».

La discriminazione che ha voluto in tal modo operare il legislatore fascista non appare giustificata. Ai fini del trattamento di quiescenza e per gli scopi che si propone non vale distinguere tra servizio prestato coattivamente e servizio prestato volontariamente: si tratta in ogni caso di servizio effettivamente prestato con il consenso dello Stato e nell'interesse di questo. Ciò appare tra l'altro confermato dalle disposizioni emanate dallo stesso Ministero della difesa con circolare n. 07050/44 della Divisione generale personale ufficiali in data 23 settembre 1948, nella quale si indicano in modo preciso le categorie di ufficiali mentre per le altre si dispone il congedo.

L'articolo 1, quindi, del disegno di legge propone l'estensione delle norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2477: « Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali di categoria in congedo richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione » a tutti gli ufficiali e sottufficiali senza distinzione, valutando ai fini della quiescenza tutto il servizio prestato, compreso quello prestato a domanda o volontariamente.

Lo stesso regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2477, prevede il finanziamento degli oneri derivanti allo Stato, tramite una trattenuta del 6 per cento sullo stipendio, trattenuta esigibile anche posteriormente alla liquidazione dello stesso trattamento di quiescenza, ed in rate mensili. Tale criterio dovrà essere naturalmente applicato anche per le nuove pensioni che verrebbero a maturare, le quali saranno, a quanto risulta, in numero particolarmente esiguo, essendo pochi gli ufficiali e i sottufficiali che sono rimasti esclusi dalle provvidenze già in atto, il che rende il provvedimento proposto di facile e non onerosa realizzazione.

L'articolo 2 del disegno di legge mira a dare una indennità di liquidazione a tutti gli ufficiali di complemento o di riserva che vengono congedati e che non avendo diritto al trattamento di quiescenza abbiano però cumulato almeno dieci anni di servizio attivo. Tale indennità ha lo scopo di ovviare alla grave situazione in cui viene a trovarsi il militare che, congedato nella presente situazione e dopo una lunga assenza dalla vita civile, non ha evidentemente alcuna possibilità di essere riassorbito dal mercato del lavoro in tempo relativamente breve. L'indennità, che ha appunto lo scopo di facilitare tale riassorbimento, è dovuta solo se il grave disagio dell'interessato appare evidente come conseguenza della vita militare; ed a tale scopo è richiesto il minimo di dieci anni di servizio attivo prestato cumulativamente, di cui almeno sei anni in modo continuativo. L'indennità è ragguagliata a quella già corrisposta al personale civile e militare dello Stato, quando cessa dal servizio senza avere raggiunto il minimo pensionabile.

L'articolo 3, infine, si propone di evitare che alcuno dei militari in questione possa lucrare un duplice trattamento di quiescenza per il servizio militare prestato. In tal senso quindi va inteso come norma cautelativa, che non fa riferimento ad eventuali altre indennità previdenziali cui pure ad altro titolo egli possa aver diritto, ma al solo periodo per il quale è trattenuto alle armi a norma del presente disegno di legge; il quale non si applica se il periodo stesso già decorra utilmente per altri trattamenti di quiescenza a carico dello Stato o di altro ente pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, per gli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa sono considerati utili ai fini di pensione i servizi resi nelle Forze armate dello Stato a domanda o col consenso degli interessati o, comunque, non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, anche se non si tratti di servizi prestati volontariamente presso unità mobilitate in casi di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale.

Si applicano rispetto a tali periodi di servizio le altre disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.

La presente disposizione si applica anche agli ufficiali e sottufficiali già congedati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purchè non anteriormente all'8 settembre 1943.

Art. 2.

Agli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa che si trovino in servizio alla data del 1° gennaio 1950 o che vengano chiamati in servizio posteriormente a tale data, verrà corrisposta, all'atto del loro congedamento, quando non abbiano raggiunto la durata di servizio necessaria per il trattamento normale di quiescenza ma abbiano complessivamente compiuto dieci anni di servizio anche non continuativo di cui almeno sei anni consecutivamente, la indennità per una sola volta in luogo di pensione di cui agli articoli 11, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e 16 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

Nel caso che il servizio abbia avuto interruzioni, dalla indennità di cui al precedente comma è detratto l'ammontare delle indennità *una tantum* già percepito dall'interessato all'atto delle precedenti cessazioni.

Art. 3.

Sono esclusi dal trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1 gli ufficiali di complemento e della riserva e i sottufficiali non in carriera continuativa per i quali il tempo trascorso in servizio è utile ai fini del conseguimento di un trattamento di quiescenza a carico dello Stato o d'altro ente pubblico.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 245 del bilancio della Difesa 1953-54.

(N. 379)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PALERMO e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1954

Sistemazione degli ufficiali di complemento appartenenti al Corpo della giustizia militare o ad Armi o Corpi in servizio presso i Tribunali militari territoriali con funzioni di magistrati o di cancellieri militari.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 del decreto legislativo 5 giugno 1951, n. 376, mentre negava la possibilità di ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici della Magistratura militare, all'ultimo capoverso aggiungeva:

« Peraltro fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancelleria presso i Tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio ».

Quest'ultima disposizione prevede dunque che il rapporto di lavoro di questi ufficiali sia opportunamente regolato; in sostanza che sia provveduto alla sistemazione degli ufficiali di complemento con funzioni giudiziarie in servizio presso i Tribunali militari in modo diverso da quello della costituzione di un ruolo transitorio.

Si tratta della sistemazione di una cinquantina di elementi che da oltre dieci anni prestano la loro attività nei Tribunali militari.

Si ritiene che risponda all'esigenza della suddetta legge il progetto che si presenta.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i Tribunali militari, e trattenuti in servizio per effetto della disposizione dell'articolo 10 ultimo punto della legge 5 giugno 1951, n. 376, transiteranno nel ruolo ordinario degli ufficiali della giustizia militare col grado rivestito e con anzianità corrispondente al periodo delle funzioni giudiziarie esercitate; essi continueranno a rimanere in servizio con le funzioni di magistrato e di cancelliere sino al limite di età fissato per la cessazione della appartenenza al ruolo stesso degli ufficiali iscritti di diritto a norma dell'articolo 3 della legge 12 maggio 1942, n. 652.

Raggiunto detto limite, saranno collocati in congedo assoluto con diritto alla pensione ovvero, qualora non avessero raggiunto il minimo pensionabile, con un trattamento di quiescenza consistente nella corresponsione, per una sola volta, di una indennità pari ad una mensilità di assegni per ogni anno di servizio comunque prestato.

Art. 2.

Agli ufficiali dispensati dal servizio a domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà computato, ai fini del diritto e della liquidazione della pensione o del trattamento di quiescenza nella misura di cui all'articolo precedente un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

Il servizio militare comunque prestato, nonchè gli altri servizi prestati alle dipendenze dello Stato, sono validi ai fini del diritto e della liquidazione della pensione o del trattamento di quiescenza.

Art. 3.

Agli ufficiali di cui sopra compete il trattamento economico previsto per i magistrati e cancellieri di ruolo della giustizia militare.

Art. 4.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati dal capitolo 245 del Ministero della difesa, esercizio 1953-54.